

N°	[REDACTED]	Sent.
N°	66/16	R.G.
N°	6054/16	Cron.
N°	1096/16	Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

In composizione collegiale, composta da:

Francesco SORRENTINO

Presidente

Laura ROTOLO

Giudice

Lucia SEBASTIANI

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED]/2016 R.G.A.C., avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ADEGUAMENTO MEDICO-CHIRURGICO DEI CARATTERI SESSUALI e promossa

DA

[REDACTED], residente in [REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. R. Conte, che lo rappresenta e difende per delega posta a margine dell'atto di citazione

- ATTORE -

Nei confronti di

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA SPEZIA
sulle seguenti

CONCLUSIONI

precisate dalle parti all'udienza del 30.6.2016:

PER L'ATTORE: (atto di citazione) :

"Autorizzare [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] (Romania) residente a [REDACTED] in v. [REDACTED], cod fisc. [REDACTED] a realizzare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali tramite trattamento medico-chirurgico; ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di [REDACTED] di rettificare l'iscrizione anagrafica di [REDACTED] nato il 19.2.1987 a [REDACTED] residente a [REDACTED] in v. [REDACTED] di sesso maschile, in quella di [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] (Romania) residente a [REDACTED] in v. [REDACTED] di sesso femminile"

PER IL P.M.:

si associa alla domanda di autorizzazione e si rimette sulla domanda di rettifica dell'iscrizione anagrafica

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda deve essere accolta.

Come attestato dalla relazione asseverata rilasciata dal dott. [REDACTED] psichiatra del consultorio Transgenere di Torre del Lago in data 6.10.2015, struttura privata ma riconosciuta dalla regione Toscana che svolge attività di supporto psicologico e di assistenza a persone transessuali e transgender in collaborazione con la USL n. 12 Versilia e con la Regione stessa, l'attore è affetto da <disforia di genere di tipo Mt F> seguendo i criteri diagnostici del DSM V.

Dalla relazione del dott. Tognoni si evince che l'attore presenta una forte e permanente identificazione e senso di appartenenza alla sfera femminile con una nitida percezione di sé come appartenente a tale sfera "in perfetta sintonia tra sentimenti, emozioni, sensazioni corporee e ideali dell'IO", rispetto al quale la connotazione maschile si pone come impedimento ad una completa realizzazione personale ed integrazione sociale e

personale e che questi è consapevolmente determinato all'adeguamento dei propri caratteri sessuali.

Dal certificato della d.ssa Calderone, psichiatra presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana – U.O endocrinologia, si evince inoltre che l'attore sta già seguendo un percorso di riattribuzione di sesso, assumendo la necessaria terapia ormonale, già in origine prescritta dal Centro CIADIG di Roma come da certificazione anche del dott. Valentini.

Anche l'aspetto fisico attuale dell'attore depone nel senso del già irreversibile cambiamento.

Può dunque ritenersi che l'attore, che ha ormai trent'anni, abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il suo corpo ed il vissuto d'identità come fino ad ora sperimentato, così da consentirgli di intraprendere, altrettanto consapevolmente, un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale.

Il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente a tale processo di cambiamento confermano quindi la necessità di una riassegnazione chirurgica di sesso del ricorrente, da autorizzarsi con la presente sentenza.

Quanto alla domanda di rettificazione dell'atto di nascita, con l'attribuzione all'attore del genere e del nome femminile, deve rilevarsi che ad oggi gli interventi chirurgici, autorizzati in questa sede, non sono più presupposto per l'accoglimento della stessa, anche alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte (sent. n. 15138/2015) e della Corte Costituzionale (sent. n. 221 del 21 ottobre 2015).

In particolare, la sent. della sez. I n. 15138 del 20.7.2015 ha precisato che *"Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari."*

Tuttavia, proprio perché non è oggi più necessario alcun intervento chirurgico, diviene ancor più indispensabile un accertamento rigoroso del completamento del percorso di



acquisizione di nuova identità di genere, frutto di un percorso individuale serio ed univoco da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessari, integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.

Nel caso di specie vanno quindi richiamate le argomentazioni già svolte a sostegno dell'accoglimento della prima domanda.

Le spese processuali sostenute da parte attrice restano a suo carico

P.Q.M.


Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. **660/2016** R.G.A.C., avente ad oggetto: **AUTORIZZAZIONE ALL'ADEGUAMENTO MEDICO-CHIRURGICO DEI CARATTERI SESSUALI** così provvede:

- 1) autorizza [REDACTED] ad effettuare il trattamento medico-chirurgico necessario all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali;
- 2) Dispone la rettifica dell'atto di nascita relativo a [REDACTED] con attribuzione allo stesso del sesso femminile;
- 3) dispone la rettifica del prenome della attrice da "[REDACTED]" a "[REDACTED]";
- 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo ed agli altri adempimenti di legge
- 5) dichiara irripetibili le spese processuali sostenute da parte attrice

Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 30 giugno 2016


Il giudice estensore

Lucia SEBASTIANI



Il Presidente

Francesco SORRENTINO



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

UFFICIO DEL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario

Angela Zatti

01 LUG 2016